



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per la Cittadinanza Europea,
il Mercato Interno e gli Affari Generali
Servizio mercato interno I

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica
Divisione VI
e-mail: titoliesteri@mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it

e p. c.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca

- Dipartimento autonomia universitaria
Ufficio X
e-mail: dgir@miur.it
federico.cinquepalmi@miur.it
roberto.attansi@miur.it

- Dipartimento per l'istruzione
D. G. ordinamenti scolastici
e-mail: carmela.palumbo@istruzione.it
segreteria-direttore.ordinamentiscolastici@istruzione.it
paola.sorrentino@istruzione.it

Oggetto: attività professionale di agente di affari in mediazione – interpretazione autentica

In merito al quesito posto da Codesta Amministrazione con lettera prot. n. 0068698 del 14/05/2015 si rappresenta quanto segue:

il d. lgs. 206/2007 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, prevedendo all'art. 16, comma 3, che, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale posseduta, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità competente debba indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Per le medesime finalità, il comma 5 dello stesso articolo specifica che il predetto comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

Sembra, pertanto, di potersi evidenziare che i titoli identici cui fa riferimento la norma siano i titoli professionali presentati ai fini del riconoscimento di una qualifica già in

possesso dell'interessato.

Nei casi di specie presentati da codesta Amministrazione, al contrario, i richiedenti non sono ancora in possesso di alcuna qualifica professionale e, pertanto, le procedure fissate dal decreto legislativo 206/20007, in particolare l'indizione di una Conferenza di servizi, non possono trovare applicazione.

Il cittadino straniero, infatti, che non è in possesso, nel suo paese, della qualifica professionale di agente di affari in mediazione (né può presentare la prevista esperienza professionale), non può chiedere il riconoscimento della qualifica ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Lo scrivente ritiene che, in tali casi, possa configurarsi la necessità di un'attestazione da parte delle autorità italiane dell'equivalenza del titolo di studi ai fini del proseguimento del percorso, previsto dall'ordinamento nazionale, per il conseguimento della qualifica di agente di affari in mediazione. Per l'ammissione al relativo corso italiano di qualificazione professionale e al successivo esame, il richiedente deve infatti essere in possesso di un titolo di studio equivalente a quello previsto dalla norma italiana (diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea). Tale dichiarazione di equivalenza viene rilasciata dal MIUR.

Peraltro, anche in sede di riconoscimento di una qualifica professionale, la valutazione dei titoli di studio europei, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 29/2006, è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto dell'oggetto del procedimento.

L'art. 48 del DPR 394/1999 attribuisce, altresì, esplicitamente sempre al MIUR la competenza per il riconoscimento dei titoli extra comunitari di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici relativi alle scuole di ogni ordine e grado, in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Si ritiene, infine, di dover segnalare che la Camera di Commercio sarebbe chiamata a verificare il possesso del titolo di studio equivalente prima dell'ammissione al corso e dovrebbe farlo richiedendo all'interessato il relativo certificato, rilasciato dal MIUR. Nei casi frequenti in cui la Camera di commercio consente la frequenza del corso e il sostenimento dell'esame prima della citata verifica, sarà comunque il MIUR a dover valutare il titolo di base prima che sia possibile il rilascio di qualunque abilitazione all'esercizio della professione.

Il Coordinatore del Servizio
Lidia Germani

